

N. [REDACTED] R.G.T.L.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA'
PERSONALE

composto dai signori Magistrati
Dott. Giuseppe D'Arma
Dott. Giovanna Schipani
Dott. Alessandra Boffi

Presidente
Giudice
Giudice

all'udienza del 17.9.2009, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame di provvedimento restrittivo della libertà personale presentata il 24.7.2009, riguardante l'ordinanza emessa in data 15.7.2009 dal GIP del Tribunale di Roma, con cui è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicare con la stessa, nei confronti di [REDACTED]

L'impugnata ordinanza è stata emessa nei confronti del [REDACTED] in relazione al reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p., fattispecie incriminatrice di recente introdotta dal D.L. n. 11/09, convertito nella legge n. 38/2009.

Il GIP ha adottato la decisione de qua sulla scorta della denuncia-querela presentata da [REDACTED], la quale aveva intrattenuto una relazione con l'indagato, relazione da cui nel 2006 era nata una figlia, [REDACTED]. Nel 2008 la donna aveva deciso di interrompere la relazione affettiva, ma il [REDACTED] non si era mai rassegnato a tale decisione e aveva tenuto un comportamento persecutorio, ossessivo e molesto nei confronti della predetta. La versione della p.o., ritenuta dettagliata e coerente, è stata valutata dal GIP unitamente ai referti medici di P.S. e alla trascrizione di numerosi sms e messaggi su facebook, nonché alla luce della denuncia querela presentata da [REDACTED] (fratello della p.o.). Dopo aver illustrato i presupposti della nuova fattispecie e dopo aver ritenuto la corrispondenza a questi della condotta tenuta dall'indagato, in punto di esigenze il GIP ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato.

Avverso detta ordinanza ha proposto richiesta di riesame il difensore, il quale ha depositato motivi con indagini difensive e, all'odierna udienza, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
L'impugnazione è infondata.

Ore 8:18

Ore 8 n° 8

Rimane tuttavia ferma la necessità di approfondire ulteriormente le indagini, anche allo scopo di escutere le numerose persone informate sui fatti, tra le quali anche quelle già escusse dal difensore, e di procedere ad eventuali confronti, onde chiarire e auspicabilmente risolvere il contrasto tra quanto riferito dalla madre, dal fratello e dagli amici del [REDACTED] (in buona parte, però, su singoli e specifici episodi) e quanto emerso dai già descritti elementi. Si rammenta, infatti, che compito di questo Tribunale non è quello di pervenire all'accertamento della responsabilità del prevenuto con la certezza che contrassegna il giudizio di cognizione, bensì quello di valutare se le acquisizioni di indagine forniscano un quadro gravemente indiziante della colpevolezza del soggetto, valutazione pertanto sempre suscettibile di modifiche in conseguenza della fisiologica evoluzione delle indagini in corso.

In punto di esigenze cautelari, pacifica è la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, siccome è dato evincere dalle modalità dei fatti commessi dal prevenuto, dalla perseveranza nella condotta e dalla reiterazione degli stessi nel tempo. Il [REDACTED] ha dimostrato un'indole particolarmente incline alla violenza e una scarsa (o addirittura nulla) propensione all'autocontrollo, di talché la misura adottata dal Giudice precedente costituisce la forma minima e irrinunciabile di cautela sociale.

La gravata ordinanza va, dunque, confermata.

P.Q.M.

CONFERMA

l'ordinanza di cui in premessa.

CONDANNA

l'istante al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 17.9.2009

IL GIUDICE ESTENSORE

Paolo Maria Silfari

IL PRESIDENTE

23/9/2009

3